



# COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28010  
PROVINCIA DI NOVARA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

### SOMMARIO

#### **TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

Art. 1 Istituzione della tassa	Pag. 3
Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	Pag. 3
Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusione	Pag. 4
Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	Pag. 4
Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag. 5

#### **TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

Art. 6 Parametri	Pag. 5
Art. 7 Locali ed aree tassabili	Pag. 6
Art. 8 Locali ed aree non tassabili	Pag. 7
Art. 9 Computo delle superfici	Pag. 7
Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso	Pag. 7
Art. 10 bis Esenzioni	Pag. 8
Art. 11 Classificazione dei locali ed aree	Pag. 8

Art. 12	Tassa giornaliera	Pag. 9
---------	-------------------	--------

**TITOLO III**  
**DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

Art. 13	Denunce	Pag. 10
Art. 14	Accertamento e controllo	Pag. 10
Art. 15	Riscossione	Pag. 11
Art. 16	Rimborsi	Pag. 11
Art. 17	Funzionario Responsabile	Pag. 12
Art. 18	Sanzioni	Pag. 12

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 19	Contenzioso	Pag. 13
Art. 20	Disposizioni transitorie	Pag. 13
Art. 21	Abrogazioni	Pag. 14
Art. 22	Legittimità del Regolamento	Pag. 14
Art. 23	Norme di rinvio	Pag. 14

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

#### **ART. 1**

##### **Istituzione della tassa**

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D. Lgs. vo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Barengo la tassa annuale in base a tariffa.

2. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né può essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. vo n° 507/93.Ⓢ La percentuale da detrarre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana a titolo di costo dello spazzamento stradale viene determinata nella misura del 15%.

#### **ART. 2**

##### **Zone di effettuazione del servizio**

## **ed applicazione della tassa**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nel più vicino centro di raccolta.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto detto servizio è attuato.

5. ② Nelle zone agricole in cui il servizio non è attivato la T.A.R.S.U. non è dovuta.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

① Periodo aggiunto con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96.

② Il comma 5<sup>^</sup> che recitava "Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana in relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta rientrante nelle zone servite, il tributo è dovuto in misura ridotta al 40%" è stato sostituito come sopra riportato dalla deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96.

### **ART. 3**

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zona del territorio comunale.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione di formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento, dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile si applica all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, la percentuale di riduzione del 20% relativamente alle seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi:

- \* autocarrozzerie
- \* autofficine
- \* lavanderie e tintorie
- \* laboratorio di verniciatura
- \* laboratori di galvanotecnica
- \* laboratori di fotografia
- \* tipografie artigiane

5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione della riduzione.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientali o di protezione civile ovvero di accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri.

#### **ART. 4**

##### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Cod. Civ. che possono produrre rifiuti.

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente è obbligato a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il venti di gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato.

6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **ART. 5**

##### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2.La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3.Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore, come è previsto dall'articolo precedente.

4.La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

5.In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

### **TITOLO III TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **ART. 6 Parametri**

1.La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2.Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, sono deliberate dal Comune, entro il 31 ottobre, per l'applicazione nell'anno successivo; in caso di mancata deliberazione nel termine indicato, sono prorogate le tariffe in vigore.

③ Il 2° comma è stato così sostituito con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96.

④ Il 5° comma è stato così sostituito con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96.

#### **ART. 7 Locali ed aree tassabili**

1.Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2.Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo, e le serre a terra.

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, e di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di laboratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali, comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, aule, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) delle collettività in genere (asili, case di riposo ecc.)<sup>⑤</sup>;

f) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, occupati da enti pubblici, associazioni o privati per fini culturali, politici, sportivi e ricreativi a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, da enti ed Associazioni di patronato, da Unità Socio sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n.915/1982) stazioni, caserme, ecc.;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, locali di esposizione, ecc.)

h) <sup>⑥</sup>Le aree scoperte pertinentziali di immobili ad uso diverso dalla civile abitazione nonché le aree operative dove si svolgono talune fasi dell'attività produttiva nella misura del 50% della superficie complessiva.

<sup>⑤</sup> Con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96 sono state eliminate le seguenti parole "e delle scuole di ogni ordine e grado".

<sup>⑥</sup> Il punto h) è stato introdotto con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96.

## **ART. 8**

### **Locali ed aree non tassabili**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine telefoniche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura ed invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti, impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi;
- c) unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad utenze (gas, acqua, luce) o comunque non utilizzate per tutto l'anno previa autocertificazione del proprietario in tal senso;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) le aree scoperte adibite a verde indipendentemente dalla superficie.

## **ART. 9**

### **Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri.

## **ART. 10**

### **Tariffe per particolari condizioni di uso**

1. La tariffa unitaria base è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con un unico occupante;
- b) del 20% salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuato ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 20% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per lo più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

3. Le riduzioni sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 30%.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del



tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo articolo n.18.

⑦ Periodo aggiunto con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96.

⑧ Il punto e) è stato introdotto con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96.

⑨ Il comma 1 lett. a) che recitava "del 20% per le abitazioni con un unico occupante" è stato sostituito come sopra riportato con deliberazione di  
C.C. n° 27 del 27-09-96

### **⑩ART. 10 BIS Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) gli edifici adibiti a culto;
- b) l'oratorio;
- c) le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

2. Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### **ART. 11 Classificazione dei locali ed aree**

I locali ed aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie:

- CATEGORIA 1° - Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi collettivi, box privati  
(se accessori di abitazioni)
- CATEGORIA 2° - Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, associazioni  
ed istituzioni varie e simili, scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie.
- CATEGORIA 3° - Locali destinati a negozi, botteghe, insediamenti industriali, commerciali ed  
artigianali, a istituti di credito, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli, a  
distributori di carburante, a studi artistici.
- CATEGORIA 4° - Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi  
pubblici anche all'aperto, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, scuole di  
ballo, aree adibite a sala da ballo all'aperto.
- CATEGORIA 5° - Alberghi, locande, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per bigliardi  
e simili, aree adibite a campeggio, rimesse di roulettes, recidences, villaggi  
turistici.
- CATEGORIA 6° - Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza
- CATEGORIA 7° - Ospedali e istituti di cura pubblici e privati per rifiuti che siano assimilabili a  
quelli urbani.

A decorrere dal 1 gennaio 1996 la classificazione adottata è la seguente:

- CATEGORIA A - Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.  
Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.  
Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.  
Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali mili-  
tari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.
- CATEGORIA B - Attività commerciali all'ingrosso, autosaloni, autoservizi, autorimesse.  
Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.
- CATEGORIA C - Abitazioni private.  
Attività ricettivo alberghiere.  
Collegi, case di vacanza, convivenze.
- CATEGORIA D - Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.  
Circoli sportivi e ricreativi.
- CATEGORIA E - Attività di produzione artigianale o industriale.  
Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.  
Attività artigianali di servizio.
- CATEGORIA F - Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-servizi e simili, mense gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.  
Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

## **ART. 12**

### **Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Barengo, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2.(11) E' Temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

3. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50%.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui al precedente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assoluto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di

spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione ed a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, il cui modello di versamento è approvato con D.M. a norma dell'art. 50 del D. Lgs.vo n° 507/93.

6. Qualora l'uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

7. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

8. Sono esenti le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla Legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

⑩ L'art. 10 bis è stato istituito con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-1996.

(11) Il comma 2° che recitava: "E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente" è stato sostituito come sopra riportato con deliberazione di C.C.

n° 27 del 27-09-1996.

### **TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

#### **ART. 13 Denunce**

1. I soggetti che sono tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed arre tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro

rappresentati legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale legale effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

6. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessanti alla tassa, gli Uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

## **ART. 14**

### **Accertamento e controllo**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 5 comma 2 e 3 del presente regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma del successivo art. 17 per l'organizzazione e la gestione del tributo, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.

3. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. vo n. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, esenzione di spesa e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

## **ART. 15** **Riscossioni**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 14 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 17, in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale delle Entrate a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a Lire 1.000 per difetto, se la frazione non è superiore a Lire 500, o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, riducibile a due rate su autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 6% per ogni semestre o frazione di semestre.

5. Per quanto non previsto al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 - 5 - 6 dell'art. 72 del D. Lgs. vo n. 507/93.

## **ART. 16** **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo aggravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al precedente articolo n. 5, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4.Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 6% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

### **ART. 17** **Funzionario responsabile**

1.Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

2.<sup>(12)</sup>A norma dell'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 77/95 così come modificato dal D.Lgs. 336/96 la Giunta Comunale può individuare la figura del Responsabile anche nella persona del sindaco o di un Assessore.

### **ART. 18** **Sanzioni**

1.Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata in ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2.Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3.Per l'omessa, inesatta, o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 4, comma 5, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

4.Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

(12) Il 2° comma è stato istituito con deliberazione di C.C. n° 27 del 27-09-96.

5.Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 6% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione

Generale delle Entrate dei Ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nella caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alla Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 17 comma 1.

## **ART. 19** **Contenzioso**

1. Dal 1 ottobre 1995, data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, di cui ai Decreti Legislativi 31.12.1992 n° 545 e n°546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, Sezione Staccata di Novara.

## **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 20** **Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione degli artt. 2 comma 5, art. 4 commi 2 - 4 - 5, art. 5 comma 3, articolo 9 commi 2 e 3, art. 10, che hanno decorrenza dall'01.01.1996.

2. In sede di applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 13 ivi comprese le integrative o modificative di quelle prodotte in base al precedente ordinamento della tassa, devono essere presentate entro il 30 settembre 1995.

3. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 4 comma 5.

4. Le denunce hanno effetto per la modifica delle condizioni di tassabilità dall'01.01.1996.

5. L'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 D. Lgs. n° 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione dal 1° gennaio 1996.

**ART.21**  
**Abrogazioni**

1.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**ART. 22**  
**Legittimità del Regolamento**

1.Il presente Regolamento, entro 30 giorni dall'esecutività, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, che formula gli eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dal ricevimento; in caso di rilievi tardivi il Comune non è obbligato ad adeguarvisi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti.

**ART. 23**  
**Norme di rinvio**

1.Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni.